

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI GENERAZIONE DI ENERGIA TERMICA PER LA SIMULAZIONE DEI CARICHI TERMICI DI UN VELIVOLO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

FAQ - Frequently Asked Questions al 20 Maggio 2025

- 1) **QUESITO 1:** “Buongiorno, in merito alla partecipazione alla gara si pongono due domande:
- 1.1) La categoria prevalente è OG 9 o OG 11 classifica III?
 - 1.2) Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara deve essere posseduto obbligatoriamente dall'impresa indipendentemente della classifica della categoria OG 9 o OG 11?”

RISPOSTA 1

Con riferimento al quesito n. 1.1 si precisa che nella procedura di gara in oggetto indicata non è contemplata alcuna categoria.

Per quanto concerne il quesito n. 1.2 si precisa altresì che il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara, deve essere posseduto obbligatoriamente dall'impresa partecipante.

- 2) **QUESITO 2:** “Buonasera, (*Omissis*) per la partecipazione alla gara di cui al Disciplinare CIRA-DTS-25-1560 sono necessari i requisiti di cui ai punti a) dei paragrafi 6.2 e 6.3 del disciplinare, escludendo l'attestazione SOA, (*Omissis*) precisa che l'attestazione SOA è un certificato di Stato che certifica il possesso dei requisiti tecnici e finanziari dell'impresa per poter affrontare i lavori di cui alla specifica categoria SOA. (*Omissis*) è in possesso della categoria SOA OG 11 classifica III attestante la capacità tecnico e finanziaria per affrontare i lavori impiantistici fino ad € 1.033.000,00 + 20% e di gran lunga superiore all'importo di gara. Qualora la S.A. non ritenesse ciò non valido, la ditta (*Omissis*) attende una comunicazione chiara e diretta in cui sono specificati i motivi della non applicabilità dell'attestazione SOA.”

RISPOSTA 2

Con riferimento al quesito n. 2 si precisa che la certificazione SOA non deve essere richiesta nel caso in cui si configuri un contratto di fornitura con posa in opera, in quanto per l'appalto *de quo* l'esecuzione a carico del contraente di lavori di posa in opera e di installazione ha carattere meramente accessorio. In tali casi il contratto va qualificato come “appalto pubblico di fornitura” e non come “contratto misto di appalto”, con ogni conseguenza in punto di disciplina (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4066).

Come più volte chiarito dall'ANAC, l'attestazione SOA, di cui al comma 4 dell'art. 100, richiamato dall'art. 1, comma 2, dell'All. II.12 del D.Lgs. 36/2023, costituisce presupposto sufficiente per la partecipazione alle gare di appalto di lavori, senza che vi sia la necessità per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione.

Stante quanto sopra esposto, codesta Stazione Appaltante ha richiesto esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti nel medesimo articolo 100, comma 11, in quanto previsioni applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture.



Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

prot. n° CIRA-DTS-25-1740

Nell'appalto *de quo*, avente a oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di generazione di energia termica, il solo possesso della qualificazione SOA non è, quindi, sufficiente a certificare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 della *lex* di gara.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
(Ing. Leopoldo Verde)